

allegato "E" alla D.C. 64 del 29.09.2003

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. I presenti criteri si applicano per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al 1° e 6° comma dell'articolo 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 secondo le modalità previste dalla Legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I tipi di attività degli esercizi di somministrazione da indicare nella domanda sono quelli del 1° comma dell'articolo 5 della legge 287/91.

Articolo 2

Zonizzazione del territorio comunale.

1. Il territorio comunale, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni delle attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, della L. 287/91 e del trasferimento di quelle esistenti, viene suddiviso nelle seguenti zone meglio identificate nella cartografia ALLEGATO A:
 - ZONA 1 – Brugnera;
 - ZONA 2 - Tamai;
 - ZONA 3 – Maron;
 - ZONA 4 – San Cassiano.

Articolo 3

Numero di autorizzazioni rilasciabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 287/91.

1. Il numero di autorizzazioni di tipo a), b) e d), rilasciabili sull'intero territorio comunale e nelle singole zone previste, comprese quelle per la somministrazione al pubblico mediante distributore automatico svolta in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, è quello indicato nel prospetto sotto riportato.

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per attività di mescita viene previsto indistintamente per le tipologie b) e d) di cui all'art. 5, comma 1, della L. 287/91 ai soli fini del PRIMO RILASCIO.
3. Ai sensi del disposto dell'articolo 5, comma 6° della legge 287/1991 è consentito il rilascio di più autorizzazioni di tipologia diversa nello stesso locale.
4. Le aperture di nuovi pubblici esercizi, le variazioni, le aggiunte di tipo ed i trasferimenti in zona diversa da quella di origine comportano la diminuzione del numero di autorizzazioni rilasciabili nel rispetto delle norme generali di cui alla legge 287/1991 e di quelle specifiche riportate nel presente articolato.
5. Le autorizzazioni cessate e/o revocate in data successiva all'approvazione dei presenti criteri da parte del Consiglio comunale concorrono all'incremento del numero di autorizzazioni rilasciabili previste dal presente articolo, limitatamente alla tipologia di esercizio prevista dall'autorizzazione revocata e/o cessata ed alla zona nella quale venivano esercitate.

nr. autorizzazioni rilasciabili	tipo a)	Tipo b)/d)	TOTALE
ZONA 1 – Brugnera	1	1	2
ZONA 2 – Tamai	1	1	2
ZONA 3 – Maron	1	1	2
ZONA 4 – S. Cassiano	1	1	2
TUTTO IL TERRITORIO	0	1	1

Articolo 4

Autorizzazioni rilasciabili ai sensi dell'articolo 3, 6° comma della Legge 287/91.

1. I limiti numerici di cui al precedente articolo 3 non si applicano¹ per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di seguito riportati:
 - a) negli esercizi di ristorazione e di mescita di bevande nei quali la somministrazione non è prevalente all'attività posta in essere e viene effettuata congiuntamente ad

¹ Art. 3, comma 6 L. 287/91 – Circolare della Direzione regionale del commercio a turismo n. 2693/COMM del 9 marzo 1993 - Art. 8, comma 36 L.R. 13/02

- attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- b) all'interno di complessi di attrazione permanenti e recintati;
 - c) all'interno delle strutture degli enti fieristici, mostre ed esposizioni;
 - d) all'interno di Centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali al dettaglio come definiti dalla L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) all'interno di edifici di proprietà pubblica a cui il Comune riconosca particolare pregio storico o architettonico;
 - f) all'interno degli ambiti adibiti alla pratica di attività sportiva in strutture accessibili esclusivamente dagli utilizzatori dell'impianto sportivo;
 - g) all'interno di Parchi Urbani individuati e definiti dallo Strumento urbanistico comunale.
2. I limiti numerici di cui al precedente articolo 3 non si applicano² e l'attivazione dell'esercizio è subordinata alla sola denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nei casi di seguito riportati:
- a) per la somministrazione al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - c) all'interno di cinema, teatri e musei;
 - d) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - e) per la somministrazione al pubblico mediante distributore automatico in locali non adibiti in forma esclusiva a tale funzione e diversi da quelli di cui al successivo articolo 8 dei presenti "Criteri" (art. 58 comma 6 DPGR 2277/77);
 - f) per i casi previsti dal successivo articolo 5 dei presenti criteri.
3. Il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 1, nonché le denunce di inizio attività di cui al comma 2 del presente articolo sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'accesso all'esercizio pubblico non deve avvenire direttamente dalla pubblica via;
 - b) non deve essere esposta sulla pubblica via alcuna insegna di richiamo;
 - c) l'attività di somministrazione deve essere svolta durante l'orario di apertura della struttura entro la quale è ubicato;

² Art. 3, comma 6 L. 287/91 – Circolare della Direzione regionale del commercio a turismo n. 2693/COMM del 9 marzo 1993 – Tabella F della L.R. 27/97

- d) l'attività di somministrazione non può in nessun caso essere trasferita all'esterno della struttura entro la quale è autorizzata.

Articolo 5

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata massima di 59 giorni, la denuncia di inizio attività sostituisce l'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone può essere svolta, sia su area pubblica che all'interno di locali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che i locali e le attrezzature adibiti alla somministrazione siano conformi alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - b) che il dichiarante sia essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Nel caso di somministrazione al pubblico da parte di associazioni senza scopo di lucro non è necessario il rispetto della condizione di cui al precedente comma 2, lettera b).

Articolo 6

Apertura, variazione e/o aggiunta di tipologia, trasferimenti di sede.

1. L'apertura di un nuova attività, la variazione e/o aggiunta di tipologia in attività già esistente ed i trasferimenti di sede sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune.
2. I tipi di attività degli esercizi di somministrazione da indicare nella domanda sono quelli indicativamente sotto elencati.

TIPOLOGIE APPARTENENTI AL TIPO A:	
• Ristorante	• Free-flow
• Trattoria	• Pizzeria
• Osteria con cucina	• Rosticceria
• Tavola calda	• Spaghetteria
• Self service	• Food court
TIPOLOGIE APPARTENENTI AL TIPO B:	
• Bar	• Birroteca
• Caffè	• Paninoteca
• Osteria senza cucina	• Gelateria
• Fast food	• Pasticceria
• Creperie	• Enoteca
TIPOLOGIE APPARTENENTI AL TIPO C:	
• Sala da ballo	• Sala giochi
• Sala con giochi da pista	• Stabilimento balneare
• Esercizio di somministrazione annesso a cinema, teatro, ed esercizi similari	• Esercizio di somministrazione all'interno di complessi di attrazione permanenti, recintati e con ingresso a pagamento
• Locale notturno	
TIPOLOGIE APPARTENENTI AL TIPO D (SOMMINISTRAZIONE LIMITATA ALLE BEVANDE ANALCOLICHE):	
• Latteria	• Gelateria
• Pasticceria	

3. La domanda, assoggettata all'articolo 7 della L.R. 27/97, deve essere presentata al Comune su carta legale, sottoscritta dal richiedente e deve contenere gli elementi e la documentazione seguenti:
- a) l'indicazione dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) comprendente: Camera di Commercio in cui si è iscritto il richiedente, data e numero d'iscrizione, tipo di attività per le quali è stata ottenuta l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 2 della L. 287/91;
 - b) l'indicazione della tipologia dell'esercizio in base all'articolo 5 della L. 287/91;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento del T.U.L.P.S.;
 - d) l'indicazione dell'insegna ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento al T.U.L.P.S.;
 - e) l'indicazione della durata dell'attività (permanente o stagionale); per le attività stagionali indicare anche i periodi di apertura e di chiusura nel corso dell'anno;
 - f) l'indicazione se tutti i locali sono aperti al pubblico o se vi sono locali non aperti al pubblico ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 del D.M. 564/92;
 - g) la dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 del T.U.L.P.S. (istruzione obbligatoria dei fanciulli) resa dall'Autorità competente del Comune di residenza del richiedente;
 - h) l'indicazione delle caratteristiche dell'esercizio ai fini della classificazione del pubblico esercizio ai sensi del D.M. 22.07.1977;
 - i) l'estratto di mappa in scala adeguata con indicazione dell'ubicazione e punti di riferimento dei locali;
 - j) la planimetria dei locali in scala adeguata, datata, firmata e quotata da un tecnico abilitato con indicazione delle entrate - uscite - vetrine, delle superfici all'interno dell'edificio, comprese quelle scoperte destinate alla somministrazione in mq, della superficie per attività di svago in mq, della superficie dei servizi (cucine, depositi, igienici, ecc.), degli eventuali locali interni non aperti al pubblico e degli eventuali parcheggi, qualora richiesti dagli strumenti urbanistici in vigore sul territorio comunale;
 - k) la dichiarazione di disponibilità dei locali o copia del contratto di locazione o di altro documento attestante la disponibilità dei locali stessi;
 - l) dichiarazione, resa dal richiedente, attestante:
 - i) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 (antimafia);

- ii) di essere a conoscenza che l'attività verrà esercitata nel rispetto delle "norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici";
 - iii) di essere a conoscenza che prima dell'attivazione dell'esercizio sarà sua premura:
 - a) attestare la disponibilità dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione, la loro conformità edilizia e di destinazione d'uso rispetto ai vigenti regolamenti comunali in materia;
 - b) attestare la sorvegliabilità dei locali secondo quanto previsto dal D.M. 564/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) munirsi dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della L. 283/62 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le società, oltre agli elementi ed alla documentazione sopra riportati, deve essere aggiunto quanto segue:
- a) ragione sociale e sede legale della società
 - b) visura camerale o copia dell'atto costitutivo
 - c) generalità del legale rappresentante e del delegato (se è previsto)
 - d) estremi di iscrizione al R.E.C. del legale rappresentante e del delegato (se è previsto)
 - e) autorizzazione al legale rappresentante e al delegato (se è previsto) ad assumere la titolarità dell'autorizzazione, con firma resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 (antimafia) di tutte le persone indicate dall'articolo 2 del DPR 252/98 e successive modificazioni ed integrazioni e del delegato, qualora previsto;
 - g) accettazione del delegato (se previsto) alla nomina, con firma resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) dichiarazione di cui all'articolo 12 del T.U.L.P.S. resa dall'Autorità competente del Comune di residenza del legale rappresentante della società richiedente e del delegato (se è previsto).
5. In caso di aggiunta e/o variazione di tipo e di trasferimento di sede in zona diversa da quella di origine, oltre agli elementi ed alla documentazione sopra riportati, deve essere aggiunta copia dell'autorizzazione;

6. La domanda può essere recapitata agli Uffici Comunali direttamente, sottoscrivendola di fronte al funzionario addetto, o tramite gli Uffici Postali, a mezzo raccomandata A.R., o Fax, allegando copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.

Articolo 7

Casi per i quali non è previsto il rilascio di autorizzazione.

1. I limiti numerici di cui al precedente articolo 3 non si applicano e l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 6 della L.R. 27/97 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei seguenti casi:
 - a) casi previsti dal comma 2 dell'articolo 4 dei presenti "Criteri";
 - b) nei casi di subingresso in titolarità o in gestione degli esercizi di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte, reintestazione dell'autorizzazione al titolare dell'esercizio alla cessazione della gestione, da parte del subentrante, dell'esercizio medesimo.
2. La denuncia di cui al comma precedente va presentata in carta semplice all'Ufficio comunale competente tramite gli Uffici Postali, a mezzo raccomandata A.R., o Fax, allegando, oltre alla documentazione prevista al precedente articolo 6, commi 3 e 4, idonea documentazione attestante il titolo al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione nei casi di cui al precedente comma 1, lettera b).

Articolo 8

Casi soggetti a Comunicazione al Comune.

1. Nei casi di seguito elencati, non soggetti a valutazione alcuna da parte dell'Ufficio comunale competente, il titolare di attività di pubblico esercizio deve presentare comunicazione in carta semplice al Comune ai fini delle verifiche di legge per:
 - a) ampliamento della superficie di somministrazione;
 - b) riduzione della superficie di somministrazione.
2. Alla comunicazione relativa ai casi di cui ai precedenti punti a) e b) va allegata idonea planimetria dei locali in scala adeguata, datata, firmata e quotata da un tecnico abilitato con indicazione delle entrate - uscite - vetrine, delle superfici all'interno dell'edificio, comprese quelle scoperte destinate alla somministrazione in mq, della superficie dei servizi (cucine, depositi, igienici, ecc.), degli eventuali locali interni non aperti al pubblico e degli eventuali parcheggi, qualora richiesti dagli strumenti urbanistici in vigore sul territorio

comunale, nonché dichiarazione di attestare la sorvegliabilità dei locali secondo quanto previsto dal D.M. 564/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico.

1. Non è soggetta alla disciplina di cui ai presenti "Criteri", ma soltanto al rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e per quanto compatibili a quelle di pubblica sicurezza, l'apertura di locali di somministrazione non aperti al pubblico, di cui agli articoli 8 e 9,3° della L.R. 27/97, quali:
 - a) esercizi ricettivi alberghieri in genere limitatamente alla somministrazione alle persone alloggiate;
 - b) mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno (comprendenti i circoli privati);
 - c) esercizi gestiti direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - d) negli esercizi ubicati all'interno di scuole, ospedali, tribunali, comunità religiose, militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco;
 - e) somministrazione al pubblico mediante distributore automatico all'interno di un pubblico esercizio già autorizzato o nelle immediate adiacenze dello stesso (art. 58 comma 7 DPGR 2277/77);
 - f) somministrazione al pubblico mediante distributore automatico a favore di dipendenti di Enti o imprese pubbliche o private, di militari, di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, nelle cooperative di consumo e nei consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente in favore dei soci (art. 58 comma 9 DPGR 2277/77).

Articolo 10

Criteri di priorità.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente disciplina comunale l'Ufficio comunale competente provvederà ad indire un concorso pubblico per il rilascio delle nuove autorizzazioni di pubblico esercizio previste dai presenti "Criteri".
2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni disponibili, presentate entro i termini previsti dal bando e complete di tutta la documentazione richiesta, andranno a costituire

quattro graduatorie – una per ciascuna zona comunale - calcolate sulla base dei punteggi acquisiti in relazione ai requisiti ed ai titoli stabiliti dal bando, i quali, indicativamente e non esaustivamente, si individuano in:

- *Aggiunta di tipologia in esercizio già in attività;*
- *Variazione della tipologia;*
- *Maggiore superficie complessiva di somministrazione;*
- *Maggiore superficie privata destinata a parcheggio per la clientela;*
- *Trasferimento di sede di esercizio esistente da altra zona del Comune;*
- *Anzianità di esercizio in base alla data di prima attivazione del pubblico esercizio.*

3. Ultimata l'assegnazione delle nuove autorizzazioni secondo le modalità di cui al comma 2, qualora si verificasse contestualmente:

- ▶ in una o più zone un eccesso di domande presentate rispetto al numero di autorizzazioni attribuibili;
- ▶ in una o più zone una disponibilità di autorizzazioni attribuibili;

si procederà al recupero delle autorizzazioni disponibili ed alla loro assegnazione in base ad una graduatoria unica costituita dalle posizioni residue di cui alle quattro graduatorie zonali.

Le disposizioni di cui al presente comma sono valide unicamente in fase di prima attribuzione delle nuove autorizzazioni.

4. terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il contingente non venisse completamente esaurito, o qualora si rendessero disponibili – a seguito di cessazioni o revoche – ulteriori autorizzazioni, queste verranno assegnate in base alle quattro graduatorie zonali, relative alle domande presentate nei termini di cui al comma 2, che rimarranno in vigore per i primi 2 anni di validità dei presenti "Criteri".
5. Alla scadenza di validità delle graduatorie zonali, eventuali richieste concorrenti di autorizzazione verranno valutate sulla base dei titoli previsti dal precedente comma 2, i quali, nell'ordine indicato, sono da considerarsi come criteri di priorità.

Articolo 11

Istruttoria delle pratiche soggette alla domanda di cui all'articolo 6 dei presenti Criteri.

1. A seguito della presentazione di domanda per l'apertura, la variazione e/o aggiunta di tipologia ed il trasferimento di sede dell'esercizio, il Servizio comunale competente provvede:

- a) alla verifica della completezza dell'istanza e dei suoi allegati in relazione a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 dei presenti Criteri, nonché della conformità di quanto contenuto nella domanda alle leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento:
- i) ai requisiti soggettivi del richiedente:
 - a) possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
 - b) possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa.
 - ii) ai requisiti tecnici dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione:
 - a) conformità urbanistica in relazione alle norme del vigente P.R.G.C. (destinazione urbanistica e di destinazione d'uso);
 - b) verifica dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 3 per le domande di autorizzazione relative agli esercizi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Nel caso di istanza incompleta o insufficientemente documentata, il Servizio comunale competente richiede, entro 10 giorni dalla data di ricevimento e utilizzando mezzo di comunicazione che attesti l'avvenuto ricevimento, il suo completamento, sospendendo l'istruttoria e dando un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento per il completamento della pratica. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, come previsto dalla tabella G della L.R. 27/97, decorre dalla data di completamento della domanda in tutte le sue parti.
3. Qualora entro il termine previsto al comma precedente non pervengano al Servizio comunale competente le integrazioni richieste per il completamento della pratica e non sussistano o siano documentate motivazioni plausibili sul ritardo nella presentazione della documentazione mancante, il Servizio comunale competente provvede all'archiviazione della domanda, dandone nel contempo comunicazione all'interessato.
4. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione l'esercizio di somministrazione dovrà essere attivato nel termine massimo di 180 giorni pena la revoca dell'autorizzazione, salvo eventuali proroghe che potranno essere autorizzate dal Servizio comunale competente su richiesta opportunamente motivata e documentata.
5. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'attivazione dell'esercizio di somministrazione provvederà a:
- a) presentare al Servizio comunale competente idonea certificazione di agibilità dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione;
 - b) attestare la disponibilità dei locali (atto di proprietà, contratto d'affitto o altro);

- c) ottenere il sopralluogo da parte della Polizia Municipale per la verifica della sorvegliabilità dei locali e conformità ai criteri di cui al D.M. 564/92;
- d) presentare al Servizio comunale competente l'Autorizzazione sanitaria prevista dalla vigente normativa in materia;
- e) presentare al Servizio comunale competente idonea documentazione attestante il rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi, ove previsto.

Articolo 12

Istruttoria delle pratiche soggette alla denuncia di cui all'articolo 7 dei presenti Criteri.

1. A seguito della presentazione di denuncia di inizio attività per l'apertura di esercizi compresi tra quelli previsti al precedente articolo 7, comma 1, lettera a) e b) il Servizio comunale competente provvede:
 - a) alla verifica di completezza della denuncia e dei suoi allegati in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 dei presenti Criteri, nonché della conformità di quanto contenuto nella denuncia alle leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento:
 - i) ai requisiti soggettivi del richiedente:
 - a) possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
 - b) possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa;
 - c) la disponibilità dei locali (atto di proprietà, contratto d'affitto o altro).
 - ii) ai requisiti tecnici dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione limitatamente alle denunce relative ai casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):
 - a) conformità urbanistica in relazione alle norme del vigente P.R.G.C. (destinazione urbanistica e di destinazione d'uso);
 - b) conformità edilizia in relazione alle vigenti normative comunali in materia;
 - c) possesso dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della L. 283/62 e successive modificazioni;
 - d) verifica della sorvegliabilità dei locali e conformità ai criteri di cui al D.M. 564/92;

- e) verifica dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 3 per le denunce di inizio attività relative agli esercizi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Qualora la denuncia risulti, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge richiesti, risulti irregolare, incompleta o non conforme alle disposizioni della normativa vigente, anche a seguito del sopralluogo effettuato dagli organi di vigilanza comunale, il Servizio comunale competente invita il denunciante, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a provvedere alla sua regolarizzazione/conformazione entro il termine massimo di 30 giorno dalla notifica della richiesta di integrazione alla denuncia.
 3. Si considera data di presentazione della denuncia quella risultante dal protocollo del Comune purché completa di tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.
 4. Il Servizio comunale competente è tenuto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia regolare completa, a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti dalla normativa vigente.
 5. Nel caso di accertamento di conformità alla vigente normativa della denuncia e dei suoi contenuti, il Servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia, a darne comunicazione al denunciante.
 6. Nel caso di accertamento di difformità alla vigente normativa della denuncia e dei suoi contenuti, il Servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia, a darne comunicazione al denunciante disponendo contestualmente il divieto alla prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformarla alla normativa vigente.

Articolo 13

Istruttoria delle pratiche soggette alla comunicazione di cui agli articoli 8 e 9 dei presenti Criteri.

1. A seguito della presentazione di comunicazione relativa alle modificazioni dell'attività di somministrazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, il Servizio comunale competente provvede alla verifica di completezza della comunicazione e dei suoi allegati in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 dei presenti Criteri, nonché della

conformità di quanto contenuto nella comunicazione alle leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento:

- i) ai requisiti tecnici dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione per le comunicazioni relative ai casi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b):
 - a) conformità edilizia in relazione alle vigenti normative comunali in materia;
 - b) verifica della sorvegliabilità dei locali e conformità ai criteri di cui al D.M. 564/92.
2. Nel caso di accertamento di conformità alla vigente normativa della comunicazione e dei suoi effetti, il Servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, a darne notizia al comunicante.
3. Nel caso di accertamento di difformità alla vigente normativa della comunicazione e dei suoi effetti, il Servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, a darne notizia al comunicante disponendo contestualmente il ripristino della situazione preesistente nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), ovvero dispone, ove ciò sia possibile, l'obbligo di conformazione alla normativa vigente secondo le procedure da questa previste.
4. Il presente articolo costituisce, ove possibile, riferimento per l'istruttoria dei casi di cui al precedente articolo 9: "esercizi di somministrazione non aperti al pubblico".

Articolo 14

Adempimenti del Servizio comunale competente.

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, compilata sul modello SI.Re.DI. (art. 36 D.M. 375/88), il Servizio comunale competente comunica all'interessato:
 - a) i termini per l'attivazione dell'esercizio;
 - b) che l'attività di somministrazione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso degli immobili, igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora necessario;
 - c) l'obbligo alla comunicazione alla C.C.I.A.A. dell'ubicazione dei locali entro 30 gg. dall'apertura (art. 45, 3° comma, D.P.G.R. 30 dicembre 1977, 02277/Pres.).
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione provvede inoltre alla trasmissione delle seguenti comunicazioni:
 - a) agli organi di vigilanza comunale di controllare che l'attivazione dell'esercizio avvenga entro 180 gg. (legge 287/91, art. 4), salvo proroga in caso di comprovata

- necessità, e che siano rispettate le norme sulla sorvegliabilità dei locali e quelle igienico-sanitarie;
- b) al Prefetto gli estremi dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede entro 10 gg. dal rilascio della stessa (legge 287/91, art. 9, 1^a comma);
 - c) al Questore gli estremi dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento della gestione o della proprietà entro 8 gg. dal rilascio della stessa (legge 310/93, art. 8).
3. Il servizio comunale competente provvede infine alla comunicazione al titolare dell'autorizzazione degli ulteriori adempimenti necessari in relazione a:
- a) Orari di apertura e chiusura giornalieri;
 - b) Turni di chiusura;
 - c) Termini per l'inizio dell'attività;
 - d) Cambio o aggiunta di tipologia;
 - e) Trasferimento di sede;
 - f) Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione;
 - g) Trasferimento della gestione o della proprietà;
 - h) Cause di decadenza e di revoca;
 - i) Sospensione dell'attività;
 - j) Modifica della ragione sociale;
 - k) Modifica dell'insegna;
 - l) Modifica della categoria di esercizio;
 - m) Sostituzione del delegato.
4. Prima della scadenza quinquennale dell'autorizzazione, per il rinnovo della stessa, su comunicazione scritta dell'interessato relativa all'assenza di motivi ostativi la competente autorità comunale deve eseguire i seguenti accertamenti:
- a) controllo sulla conformità dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 sulla sorvegliabilità degli stessi;
 - b) verifiche, attraverso gli Organi di controllo competenti, della conformità dei locali e delle attrezzature alle vigenti disposizioni igienico - sanitarie.
5. Il Comune, qualora non vi sia conformità con le disposizioni degli Strumenti Urbanistici, con quelle dei Regolamenti di Polizia Urbana e Annonaria e con quelle dei criteri di sorvegliabilità dei locali e quando non sia stato dato esecuzione alle prescrizioni dell'A.S.S. in relazione alla norme igienico-sanitarie ed a quelle dei Vigili del Fuoco in relazione alla prevenzione incendi, sospende l'attività del Pubblico Esercizio intimando

all'interessato la conformazione dell'attività alle norme contravvenute prima della riattivazione dell'esercizio.

6. L'autorizzazione viene revocata nei casi previsti dall'articolo 4 della L. 287/91.

Articolo 15

Conversione autorizzazioni

1. I titolari di autorizzazione rilasciata dalla Questura o dal Comune ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 30.12.77 n. 2277 per la somministrazione di pasti e bevande con riportata la declaratoria "RISTORANTE" – "TRATTORIA" – "OSTERIA CON CUCINA" – "PIZZERIA", ha diritto al mantenimento della tipologia a) ed al rilascio di una distinta autorizzazione di tipologia b), in deroga ai limiti numerici fissati dai presenti Criteri, su presentazione di apposita istanza corredata da:
 - a) copia autorizzazione sanitaria per somministrazione di bevande;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza, alla data di entrata in vigore della legge 287/91 (18.09.1991) di idonea attrezzatura di mescita all'interno del pubblico esercizio;
 - c) planimetrie dei locali di somministrazione con evidenziate le superfici destinate alle mescite ed alle ristorazioni.
2. L'istanza dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di quanto sopra ai soggetti interessati, pena la decadenza del diritto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di mescita di cui alla tipologia b).
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per i pubblici esercizio in cui alla data di entrata in vigore della L. 287/91 erano in essere gestioni da parte di terzi.